



Città di Chioggia città d'arte

COMUNE DI CHIOGGIA

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2016, presso la sede comunale a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo del personale dirigente dell'Ente, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica, nelle persona del

Presidente: dott.ssa Michela Targa Segretario Generale – Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali – Capo di Gabinetto

Michela Targa

dott. Mario Veronese Dirigente Settore Finanze e Risorse Umane

Mario Veronese

Organizzazioni sindacali territoriali,

nelle persone di:

FP CHL

Antonio

FP CISL

Roberto

sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TRA AM-
MINISTRAZIONE COMUNALE
E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
RELATIVAMENTE ALLA DIRIGENZA**

Articolo 1

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato il 28/12/2015 rimane in vigore per l'annualità 2016.

2. Le risorse decentrate destinate alla retribuzione di posizione e risultato sono quantificate con Deliberazione di Giunta n. 99 del 30/04/2016.

Articolo 2

L'art. 10 del CCDI sottoscritto in data 28/12/2015 è così sostituito:

Articolo 10 - Incremento retribuzione di Risultato

1. Al fine di valorizzare in modo specifico gli incarichi e le specifiche responsabilità dei dirigenti dell'area di vigilanza, la retribuzione di risultato spettante, di cui all'art. 9, è incrementata dell'3% della rispettiva retribuzione di posizione.

2. Al Dirigente cui viene affidato lo specifico incarico per le funzioni di Vice Segretario Generale, così come previsto dal ROUS, la retribuzione di risultato spettante, di cui all'art. 9, è incrementata dell'10% della rispettiva retribuzione di posizione.

Articolo 3

L'art. 11 del CCDI sottoscritto in data 28/12/2015 è abrogato.

Articolo 4

L'art. 12 del CCDI sottoscritto in data 28/12/2015 è così sostituito:

Per la remunerazione degli incarichi cd ad interim si provvede esclusivamente attraverso la destinazione a tale finalità utilizzando, laddove sussista la disponibilità di risorse, i risparmi derivanti dalla mancata erogazione della indennità di posizione e di risultato al titolare della posizione vacante e/o sostituita. Al Dirigente cui viene affidato un incarico ad interim, la retribuzione di risultato spettante, di cui all'art. 9, è incrementata dell'10% della propria retribuzione di posizione.